



REGIONE BASILICATA

DIPARTIMENTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA
UFFICIO SEGRETERIA GENERALE DELLA GIUNTA

Via Vincenzo Verrastro, 4 - 85100 Potenza
Tel. 0971.668200 / Fax 0971.668225
donato.delcorso@regione.basilicata.it

Potenza, 29 APR. 2015

Protocollo 93032/11 AA

**Al Sig. Presidente
Consiglio Regionale**

e, p.c. Alla Direzione Generale
Dip.to Ambiente e Territorio,
Infrastrutture, Opere Pubbliche e
Trasporti

Al Bollettino Ufficiale
Dip.to Presidente della Giunta

All'Archivio Generale
Dip.to Presidenza della Giunta

LORO SEDI

OGGETTO: Delibera n. 543 del 24 Aprile 2015.

Per i provvedimenti di competenza, si trasmette l'unito atto deliberativo adottato dalla Giunta Regionale nella seduta del 24/04/2015 con oggetto: - *Disegno di Legge "Tutela, Valorizzazione e Sviluppo del Patrimonio Tartufigeno. Disciplina della Raccolta, della Conservazione e della Commercializzazione dei Tartufi"*.

IL PRESIDENTE

Maurizio Marcello Claudio Pittella

/cb



DELIBERAZIONE N° 543

SEDUTA DEL 24 APR. 2015

DIPARTIMENTO AMBIENTE E
TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,
OPERE PUBBLICHE E TRASPORTI
DIPARTIMENTO

OGGETTO Disegno di Legge "Tutela, Valorizzazione e Sviluppo del Patrimonio Tartufigeno. Disciplina della Raccolta, della Conservazione e della Commercializzazione dei Tartufi".

ASSESSORE DIPARTIMENTO

Relatore

AMBIENTE E TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,
OPERE PUBBLICHE E TRASPORTI

La Giunta, riunitasi il giorno 24 APR. 2015 alle ore 8,30 nella sede dell'Ente,

		Presente	Assente
1. Maurizio Marcello PITTELLA	Presidente	X	
2. Flavia FRANCONI	Vice Presidente		X
3. Aldo BERLINGUER	Componente	X	
4. Raffaele LIBERALI	Componente	X	
5. Michele OTTATI	Componente	X	

Segretario: avv. Donato DEL CORSO

ha deciso in merito all'argomento in oggetto,
secondo quanto riportato nelle pagine successive.

L'atto si compone di N° 4 pagine compreso il frontespizio
e di N° 2 allegati

UFFICIO RAGIONERIA GENERALE

Prenotazione di impegno N° _____ Missione.Programma _____ Cap. _____ per € _____

Assunto impegno contabile N° _____ Missione.Programma _____ Cap. _____

Esercizio _____ per € _____

IL DIRIGENTE

Atto soggetto a pubblicazione integrale per estratto

- VISTA** la L.R. n. 12 del 2 marzo 1996, recante "Riforma dell'organizzazione amministrativa regionale" e s.m.i.;
- VISTO** il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- VISTE**
- la D.G.R. n. 11 del 13 gennaio 1998, "Individuazione degli atti di competenza della Giunta";
 - la D.G.R. n. 539 del 23 aprile 2008, "Disciplina dell'iter procedurale delle proposte di deliberazione e dei provvedimenti dirigenziali";
 - la D.G.R. n. 234 del 19 febbraio 2014, "Conferimento dell'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente e Territorio e di direzione ad interim del Dipartimento Infrastrutture Opere pubbliche e Trasporti;
 - la D.G.R. n. 693 del 10 giugno 2014, recante "Ridefinizione numero e configurazione dei Dipartimenti regionali relativi alle Aree istituzionali "Presidenza della Giunta" e "Giunta Regionale". Modifica parziale della D.G.R. 227/2014;
 - la D.G.R. n. 694 del 10 giugno 2014, recante "Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle Aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta regionali. Individuazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali individuali e declaratoria dei compiti loro assegnati;
 - la D.G.R. n. 695 del 10 giugno 2014, recante "Dirigenti regionali a tempo indeterminato. Conferimento incarichi di direzione delle strutture dirigenziali dei Dipartimenti regionali dell'Area Istituzionale della Presidenza della Giunta e della Giunta";
- VISTA** la L.R. n. 34 del 6 settembre 2001, "Nuovo Ordinamento Contabile della Regione Basilicata";
- VISTO** il D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i., "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi";
- VISTA** la L.R. n. 4 del 27 gennaio 2015, "Collegato alla legge di stabilità regionale 2015";
- VISTA** la L.R. n. 5 del 27 gennaio 2015, "Legge di stabilità regionale 2015";
- VISTA** la L.R. n. 6 del 27 gennaio 2015, "Bilancio di Previsione pluriennale per il triennio 2015-2017";
- VISTA** la D.G.R. n. 114 del 3 febbraio 2015, "Approvazione della ripartizione finanziaria in capitoli dei titoli, tipologie e categorie delle entrate e delle missioni, programmi e titoli delle spese del "Bilancio di Previsione pluriennale per il triennio 2015-2017";
- VISTA** la L. n. 752 del 16 dicembre 1985 e s.m.i., "Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo";
- VISTA** la L.R. n. 35 del 27 marzo 1995, "Disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e commercializzazione dei tartufi";
- RAVVISATA** l'esigenza di intervenire sulla normativa regionale vigente per adeguarla alle nuove esigenze della filiera tartufo, nonché al processo di riordino del sistema di governo locale;
- RITENUTO** altresì, necessario un intervento del legislatore regionale teso a migliorare le condizioni, le modalità ed i termini della raccolta, coltivazione, conservazione e commercializzazione dei tartufi, nonché la promozione della tutela e la valorizzazione degli ecosistemi tartufigeni regionali;
- ESAMINATO** il Disegno di Legge, concernente la "Tutela, Valorizzazione e Sviluppo del Patrimonio Tartufigeno. Disciplina della Raccolta, della Conservazione e della Commercializzazione dei Tartufi", predisposto dall'Ufficio Parchi, Biodiversità e Tutela della Natura e, la relazione illustrativa di accompagnamento, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

RITENUTO di dover approvare il su menzionato Disegno di Legge, sia nell'articolato che nella relativa relazione introduttiva;

**SU PROPOSTA DELL'ASSESSORE AL RAMO
AD UNANIMITÀ DI VOTI**

DELIBERA

1. che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **DI APPROVARE** il Disegno di Legge relativo alla "Tutela, Valorizzazione e Sviluppo del Patrimonio Tartufigeno. Disciplina della Raccolta, della Conservazione e della Commercializzazione dei Tartufi " (Allegato A), unitamente alla relazione illustrativa predisposta dall'Ufficio Parchi, Biodiversità e Tutela della Natura (Allegato B), entrambi allegati al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
3. **DI TRASMETTERE** l'allegato Disegno di Legge e la relazione illustrativa al Presidente del Consiglio Regionale per gli adempimenti di propria competenza;
4. **DI PUBBLICARE** la presente deliberazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.


L'ISTRUTTORE



(Anna Rita MARIANO)

IL RESPONSABILE P.O.

IL DIRIGENTE


(Francesco RICCIARDI)

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

DISEGNO DI LEGGE
“TUTELA, VALORIZZAZIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO TARTUFIGENO.
DISCIPLINA DELLA RACCOLTA, DELLA CONSERVAZIONE E DELLA COMMERCIALIZZAZIONE
DEI TARTUFI”

Art. 1

Finalità.

1. In adempimento a quanto previsto dalla legge 16 dicembre 1985 n. 752, sono emanate le seguenti norme per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo del patrimonio tartufigero regionale e la disciplina della raccolta, della coltivazione, della conservazione e della commercializzazione dei tartufi. La Regione promuove altresì la conservazione e la diffusione delle provenienze autoctone dei tartufi ed il miglioramento e lo sviluppo della tartufigicoltura, ispirandosi a criteri di qualità ed eccellenza, anche a tutela dei consumatori.

Art. 2

Misure di tutela delle tartufaie naturali.

1. Una tartufaia naturale è qualsiasi formazione vegetale di origine naturale che produce spontaneamente tartufi, ivi comprese le piante singole.
2. Sono considerate oggetto di tutela tutte le specie e varietà di tartufi elencate nell'Allegato “1” alla presente legge.
3. Sono vietati l'estirpazione ed il danneggiamento di parti sotterranee delle piante tartufigene nonché del micelio e degli ascomi dei tartufi, fatte salve la ricerca e la raccolta effettuate secondo le modalità previste dal successivo articolo 13.
4. Nei periodi di raccolta delle diverse specie e varietà di tartufo, è vietata la lavorazione andante del terreno nelle zone tartufigene vocate, fatte salve le operazioni direttamente connesse con le normali pratiche selvicolturali.
5. La Giunta Regionale, ai fini della tutela ed incremento del patrimonio tartufigero del territorio regionale, qualora sia necessaria una razionalizzazione della raccolta al fine di evitare gravi danni al patrimonio tartufigero, alla struttura chimico-fisica del terreno, nonché al patrimonio boschivo, o per altri particolari motivi ed anche in relazione all'andamento climatico, su proposta iniziale delle Province, delle Aree Programma ovvero degli Enti successori in caso di trasformazione e nel prosieguo indicate come Ente delegato, dei Comuni, del Corpo Forestale dello Stato, di altri organi di controllo, acquisito il parere di un Istituto Universitario o Ente Pubblico specializzato in materia, con appositi provvedimenti, per tutto o parte del territorio regionale, può per tutte o per alcune specie e varietà di tartufi di cui all'Allegato “1”:
 - a) vietare la ricerca e la raccolta;
 - b) variare i periodi di ricerca e raccolta;
 - c) variare i quantitativi massimi giornalieri di raccolta;
 - d) emanare specifiche linee-guida per la ricerca e la raccolta dei tartufi nelle aree tartufigene naturali di pregio o di particolare valore ambientale.

Art. 3

Divieti.

1. La ricerca e la raccolta libera dei tartufi è vietata:
 - a) nelle tartufaie naturali ricadenti nelle zone di protezione integrale dei Parchi Nazionali e Regionali e nelle Riserve Naturali Integrali, salvo diversa indicazione riportata nei regolamenti adottati dagli Enti di gestione;
 - b) nelle aree di particolare valore naturalistico e scientifico interdette dalla Giunta Regionale su proposta di Enti o organismi interessati ed in quelle eventualmente indicate nelle carte delle vocazioni tartufigene;
 - c) nelle aree di nuovi imboschimenti prima che siano trascorsi quindici anni dalla messa a dimora delle piante;
 - d) nei terreni coltivati;
 - e) nelle tartufaie coltivate o controllate riconosciute ai sensi dell'articolo 8, fatta eccezione per il/i proprietario/i o tutti coloro che la conducono a vario titolo;
 - f) nei fondi chiusi tabellati e recintati nei modi stabiliti dal comma 8 dell'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992 n. 157, fatta eccezione per il/i proprietario/i o tutti coloro che li conducono a vario titolo;
 - g) nei giardini e terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo, fatta eccezione per il/i proprietario/i e gli affittuari.

Art. 4

Ricerca e raccolta dei tartufi nei demani regionali.

1. La Giunta Regionale individua, con propria deliberazione, i demani regionali ove sono presenti tartufaie naturali e, sentito un Istituto Universitario o un Ente Pubblico specializzato in materia, le particolari aree da destinare esclusivamente alla sperimentazione.
2. La Giunta Regionale, entro un anno dalla deliberazione di cui al comma 1, emana un apposito regolamento con cui stabilisce i criteri per il rilascio delle autorizzazioni alla ricerca e raccolta dei tartufi nelle tartufaie naturali individuate nei demani regionali.
3. Le autorizzazioni sono nominative e verranno rilasciate prioritariamente ai titolari di tesserini speciali di cui al comma 8 lettera b) dell'articolo 13 residenti nei comuni in cui ricade il demanio regionale.
4. L'Ente delegato provvede a rilasciare autorizzazioni per la ricerca e la raccolta dei tartufi nelle foreste del demanio regionale ricadenti nel territorio di competenza.
5. Sono esclusi dal rilascio delle autorizzazioni i conduttori, a qualsiasi titolo, di tartufaie coltivate e controllate.
6. Le autorizzazioni hanno validità annuale e consentono la ricerca e la raccolta delle specie di tartufi, nei periodi consentiti, come da Allegato "1" alla presente legge.
7. La Giunta Regionale, sentito un Istituto Universitario o Ente Pubblico specializzato in materia, individua le potenziali tartufaie controllate che insistono nelle foreste del demanio regionale, da destinare esclusivamente alla sperimentazione, stabilendo a tale scopo opportune convenzioni con centri sperimentali ed istituti scientifici specializzati presenti sul territorio regionale o nazionale.

Art. 5

Ricerca e raccolta dei tartufi e tartuficoltura nei terreni gravati da uso civico, ricadenti nelle aree naturali protette, nei siti Rete Natura 2000 e in quelli soggetti ad altri vincoli.

1. Nei terreni gravati da uso civico è confermato ove esistente il diritto esclusivo di raccolta per i titolari di uso civico, in attuazione a quanto disposto dalla legge 16 giugno 1927 n. 1766 e dalla legge regionale 12 settembre 2000 n. 57, a condizione che:
 - gli usi siano stati effettivamente accertati e riconosciuti;
 - il Comune, ove non diversamente disposto dal legislatore statale, abbia effettuato la chiusura delle operazioni demaniali;
 - il Comune abbia adottato il regolamento sull'esercizio degli usi civici;
 - il Comune abbia delimitato i suddetti terreni del demanio civico con l'apposizione di idonee tabelle.La Giunta Regionale approva entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il modello-tipo di dette tabelle.
2. I titolari di diritto di uso civico sono tenuti all'osservanza di tutte le prescrizioni previste dalla presente legge.
3. Nei terreni ricadenti nelle aree naturali protette e nei siti Rete Natura 2000, al fine del mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente anche del patrimonio tartuficolo, la ricerca e la raccolta dei tartufi è normata da appositi regolamenti emanati dagli Enti gestori delle stesse.
4. Al fine di preservare la biodiversità e gli ecotipi locali, le piante messe a dimora nelle aree naturali protette e nei siti Rete Natura 2000, devono essere scelte tra le specie vegetali autoctone, nonché essere garantite mediante certificazioni della ditta fornitrice in ordine all'idonea micorrizzazione.
5. Gli Enti gestori delle suddette aree protette e dei siti Rete Natura 2000 possono prevedere, nel rispetto delle norme nazionali, regionali e delle "Misure di Tutela e Conservazione" e/o dei "Piani di Gestione", l'attuazione d'idonei programmi di tutela, di valorizzazione e di promozione del patrimonio tartuficolo, sia spontaneo sia coltivato.
6. Nei terreni soggetti a vincolo connesso all'attività venatoria programmata, nel periodo individuato annualmente nel Calendario Venatorio Regionale riservato al prelievo della specie cinghiale, la ricerca e la raccolta dei tartufi sono vietate nella porzione di territorio (zona) regolarmente tabellata, ai sensi dei regolamenti per il prelievo del cinghiale adottati annualmente dagli Ambiti Territoriali di Caccia della Regione Basilicata ai sensi della normativa regionale di settore.
7. Nelle aziende faunistico-venatorie e nelle aziende agriturismo-venatorie, nel periodo individuato annualmente nel Calendario Venatorio Regionale riservato al prelievo della specie cinghiale, l'attività di ricerca e di raccolta dei tartufi sono consentite esclusivamente nei giorni di silenzio venatorio, e non può essere subordinata al pagamento di tasse, canoni o corrispettivi di alcun genere.

Art. 6

Tartufaia controllata.

1. Una tartufaia controllata è una tartufaia naturale migliorata con opportune pratiche colturali ed incrementata con la messa a dimora d'idonee piante preventivamente micorrizzate, senza alterare o distruggere gli equilibri degli ecosistemi tartufigeni preesistenti.

2. Sono considerati interventi di miglioramento le seguenti operazioni colturali:

- a) decespugliamento e/o diradamento;
- b) trasformazione in alto fusto del bosco, secondo un progetto di conversione, che favorisca il rilascio delle matricine e delle specie vegetali simbiotici dei tartufi;
- c) sarciatura annuale;
- d) potatura;
- e) pacciamatura parziale o totale delle superfici coltivate;
- f) posizionamento di graticciate trasversali per evitare erosioni superficiali;
- g) drenaggio e governo delle acque superficiali;
- h) irrigazione di soccorso;
- i) ogni altro intervento ritenuto utile o necessario.

3. I miglioramenti vanno eseguiti a regola d'arte secondo le previsioni del piano di cui al successivo articolo 8.

4. Le operazioni e gli interventi colturali da eseguire, in relazione alle specie e varietà di tartufo presenti, sono individuati, previo sopralluogo, dal competente Ufficio regionale d'intesa con un rappresentante dell'Ente delegato competente per territorio.

5. Le operazioni di cui alle lettere b) e g) del comma 2 sono considerate necessarie in relazione alla specie *Tuber magnatum* Pico, salvo diverso motivato parere dell'ufficio regionale competente in materia, sentito eventualmente il parere di un Istituto Universitario o Ente Pubblico specializzato in materia.

6. Sono considerati interventi d'incremento produttivo la messa a dimora di piante tartufigene, di specie idonea, preventivamente micorrizzate, nella tartufaia naturale. La messa a dimora dev'essere eseguita, nel rispetto delle previsioni del piano di cui al successivo articolo 8, all'interno della superficie della tartufaia naturale o, nei casi d'impossibilità, su terreni idonei confinanti o prossimi alla medesima.

7. Una tartufaia controllata può essere, su istanza del/i soggetto/i interessato/i, oggetto di riconoscimento come previsto all'articolo 8, ha validità quinquennale ed è rinnovabile su richiesta dell'istante.

8. Hanno diritto di proprietà sui tartufi prodotti nella tartufaia controllata il/i proprietario/i o tutti coloro che la conducono a qualsiasi titolo. Tale diritto si estende a tutti i tartufi, di qualunque specie e varietà essi siano, purché la tartufaia sia stata riconosciuta e tabellata come previsto all'articolo 8.

Art. 7

Tartufaia coltivata.

1. Una tartufaia coltivata è costituita da un impianto di nuova realizzazione effettuato con la messa a dimora di piante tartufigene, preventivamente micorrizzate, e sottoposto ad appropriate cure colturali. Detti impianti si dovranno realizzare in ambienti vocati, evitando il danneggiamento o la distruzione di tartufaie naturali produttive preesistenti.

2. Una tartufaia coltivata può essere, su istanza del/i soggetto/i interessato/i, oggetto di riconoscimento come previsto all'articolo 8.

3. La realizzazione di una tartufaia coltivata non è da considerarsi bosco, ma coltivazione specializzata, equiparata ad un impianto di arboricoltura da legno la cui coltivazione è reversibile al termine del ciclo colturale.

Art. 8

Riconoscimento e tabellazione di tartufaia coltivata o controllata.

1. Il riconoscimento di una tartufaia coltivata o controllata è disposto con Decreto del Presidente della Giunta Regionale su istanza del/i soggetto/i interessato/i, con allegato un progetto esecutivo redatto da un tecnico qualificato nel settore agro-forestale, contenente la seguente documentazione:

a) planimetria catastale in scala adeguata che individui con esattezza l'area per la quale viene chiesto il riconoscimento, con l'indicazione della destinazione colturale dei terreni;

b) relazione tecnica contenente tutti gli elementi atti ad evidenziare le caratteristiche intrinseche dei terreni, in particolare, devono essere specificati:

- la descrizione delle caratteristiche ecologiche e fisico-chimiche dell'area;
- il tipo di vegetazione, numero e specie delle piante tartufigene presenti nell'area interessata.

c) piano colturale di conservazione, miglioramento e incremento della tartufaia con indicati:

- gli interventi tecnici e colturali che s'intendono effettuare da realizzarsi al massimo entro il terzo anno dal riconoscimento;
- la tempistica degli interventi previsti;
- il numero e specie delle piantine tartufigene che s'intendono mettere a dimora con le certificazioni in ordine alla idonea micorrizzazione, alla pianta simbiote ed alla specie di tartufo;
- i dati di raccolta relativi alla produzione media annua pregressa ed a quella prevista a seguito del miglioramento e/o incremento.

d) documentazione idonea a comprovare il titolo di proprietà od altro diritto di legittimazione alla conduzione dell'area;

2. Il mancato adempimento di quanto previsto nel provvedimento di approvazione ovvero l'accertato venir meno dei presupposti del riconoscimento comporta la revoca immediata dello stesso.
3. In caso di revoca del riconoscimento l'interessato non può presentare nuova istanza prima che sia trascorso un anno dalla data del provvedimento di revoca.
4. Il riconoscimento delle tartufoie controllate o coltivate ha validità quinquennale ed è rinnovabile su richiesta dell'istante.
5. Hanno diritto di proprietà sui tartufi prodotti nella tartufoia coltivata o controllata riconosciute, di qualunque specie e varietà essi siano, il/i proprietario/i o tutti coloro che la conducono a qualsiasi titolo.
6. Le tartufoie riconosciute devono essere delimitate lungo il perimetro del terreno da apposite tabelle, da collocare su pali, aventi dimensioni di 40 cm di larghezza e di 30 cm di altezza e ad almeno 2,50 metri dal suolo, ad una distanza tale da essere visibili da ogni punto di accesso ed in modo che da ogni tabella siano visibili la precedente e la successiva, con la scritta a stampatello: "RACCOLTA DI TARTUFI RISERVATA", conforme al modello che la Regione Basilicata, con provvedimento dirigenziale, approverà entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
7. Le tabelle perimetrali contengono gli estremi dell'atto amministrativo con il quale è avvenuto il riconoscimento nonché la data di cessazione di validità. Esse non possono essere apposte da privati negli alvei, nel piano e nelle scarpe degli argini dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici di proprietà demaniale, anche se ai confini dei terreni condotti. Esse sono esenti da tassa ed il costo della loro realizzazione è a carico dei conduttori o aventi diritto.
8. La Giunta Regionale istituisce appositi albi, presso l'ufficio regionale competente in materia, in cui sono iscritte le tartufoie controllate o coltivate riconosciute.
9. Nel rispettivo albo sono annotati i dati relativi ai soggetti che conducono le tartufoie, la documentazione catastale relativa ai terreni, nonché la porzione di terreno interessata dalle tartufoie ed ogni eventuale successiva variazione, che va comunicata a cura dei soggetti medesimi così come l'eventuale cessione della raccolta o della coltivazione.
10. Detti albi sono soggetti ad aggiornamenti quinquennali a seguito di verifiche sullo stato di conduzione delle tartufoie medesime, effettuate a cura l'ufficio regionale competente in materia.

Art. 9

Costituzione di consorzi.

1. I titolari delle aziende agricole o forestali o coloro che a qualsiasi titolo le conducono possono costituire consorzi volontari per la difesa, la raccolta e la commercializzazione del tartufo, nonché per l'impianto di nuove tartufoie.
2. Nel caso di continuità dei loro fondi la tabellazione può essere limitata al perimetro del comprensorio consorziato.
3. I consorzi possono usufruire dei contributi previsti per i singoli conduttori di tartufoie di cui all'articolo 17.

Art. 10

Idoneità alla ricerca e raccolta dei tartufi.

1. Gli aspiranti raccoglitori devono obbligatoriamente acquisire l'idoneità, previo superamento di un esame da sostenere presso l'Ente delegato ove ricade il Comune di residenza dell'interessato, al fine del rilascio del tesserino per la ricerca e raccolta dei tartufi; per i residenti in Comuni non facenti parte di alcun Ente delegato o residenti all'estero, iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E.) e con domicilio in Basilicata, il predetto esame dovrà essere sostenuto presso l'Ente delegato territorialmente più vicino.
2. Qualora l'Ente delegato, di cui al comma 1, sia impossibilitato ad indire sessioni d'esame, per un periodo di un anno, gli aspiranti raccoglitori potranno rivolgersi all'Ente delegato territorialmente più vicino.
3. L'età minima degli aspiranti raccoglitori non dev'essere inferiore ai 14 anni.
4. Per sostenere l'esame di accertamento dell'idoneità alla ricerca e raccolta dei tartufi è necessario inoltrare all'Ente delegato un'istanza in bollo, corredata da certificato di residenza o dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. Per gli aspiranti raccoglitori minorenni è necessario presentare l'atto di assenso da parte di un genitore o di chi esercita la patria potestà.
5. Le materie d'esame riguardano le normative nazionali e regionali vigenti in materia, le tecniche di ricerca e raccolta dei tartufi elencati nell'Allegato "1", il riconoscimento macroscopico delle specie e varietà dei tartufi, le norme di salvaguardia e mantenimento degli ecosistemi tartufigeni nonché nozioni elementari di micologia, botanica e selvicoltura.
6. L'accertamento dell'idoneità verrà effettuato mediante prova scritta o orale.
7. Agli aspiranti raccoglitori che hanno superato l'esame verrà rilasciato dall'Ente delegato attestato d'idoneità alla ricerca e raccolta dei tartufi.
8. Gli aspiranti raccoglitori che non hanno superato l'esame, possono ripetere la prova non prima di sei mesi, producendo nuova istanza in bollo senza allegare la documentazione di cui al comma 3.
9. I laureati in scienze naturali, agrarie e forestali, biologiche ed i micologi sono esentati dall'acquisire il suddetto attestato d'idoneità.

10. L'Ente delegato, entro centoventi giorni dall'istanza dell'aspirante raccoglitore, deve indire una sessione di esame. Il calendario delle sedute e la sede dell'esame sono resi pubblici almeno 15 giorni prima di ogni sessione di esame, che non potrà prevedere un numero di esaminandi superiore a venti a seduta.

11. Ciascun Ente delegato dovrà provvedere alla costituzione della commissione d'esame composta da:

- a) un funzionario dell'Ente delegato con funzioni di presidente;
- b) un funzionario della Regione Basilicata in servizio presso l'ufficio competente in materia;
- c) un rappresentante del Corpo Forestale dello Stato;
- d) un esperto designato dalle associazioni micologiche più rappresentative a livello regionale;
- e) un esperto designato dalle organizzazioni agricole più rappresentative a livello regionale.

12. Le designazioni dei componenti della commissione devono pervenire entro 30 giorni dalla richiesta dell'Ente delegato. Trascorso inutilmente tale termine, la commissione s'intende utilmente costituita anche con designazioni parziali e comunque dev'essere costituita da almeno tre soggetti.

13. Gli Enti, le Organizzazioni e le Associazioni di cui sopra designano altresì un membro supplente della commissione che sostituisca il titolare in caso di giustificata impossibilità.

14. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente dell'Ente delegato con qualifica non inferiore a quella di istruttore.

15. La commissione tiene di norma quattro sedute d'esame all'anno, presso la sede dell'Ente delegato. Le sedute di esame sono valide con la presenza di almeno tre componenti della commissione.

16. Ai componenti della commissione estranei all'amministrazione regionale o all'Ente delegato spetta un'indennità di presenza nel rispetto della normativa vigente e, comunque non superiore a 30,00 Euro e il rimborso spese secondo le norme vigenti.

17. L'Ente delegato provvede a tutto quanto necessario per il funzionamento della commissione.

Art.11

Autorizzazione alla ricerca e raccolta dei tartufi.

1. Per praticare la ricerca e la raccolta del tartufo è obbligatorio essere muniti dell'apposito tesserino.

2. Il tesserino di autorizzazione ordinaria, recante le generalità e la fotografia del titolare, dev'essere conforme al modello approvato dalla Giunta Regionale entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Il tesserino è valido per tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 5 della legge 16 dicembre 1985 n. 752.

4. L'età minima dei raccoglitori non dev'essere inferiore a 14 anni ed è necessario presentare l'atto di assenso da parte di un genitore o di chi esercita la patria potestà.

5. Per il rilascio del tesserino, entro un periodo massimo di dodici mesi dall'acquisizione dell'idoneità di cui al precedente art. 10, è necessario indirizzare all'Ente delegato un'istanza in bollo corredata da:

- a) due foto del richiedente in formato tessera;
- b) una marca da bollo;
- c) la copia della ricevuta del versamento della tassa di concessione regionale;
- d) l'attestato di idoneità di cui all'articolo 10.

6. Il tesserino ha validità di dieci anni dalla data di rilascio ed è rinnovato alla scadenza su richiesta dell'interessato, corredata dalla copia della ricevuta del versamento della tassa di concessione regionale. Nel caso di mancato rinnovo, entro due anni dalla scadenza, si dovrà produrre nuova istanza come previsto al precedente comma 5.

7. Il tesserino dev'essere vidimato entro il 31 gennaio di ogni anno, presso l'Ente delegato, previa presentazione della ricevuta del versamento della tassa di concessione regionale, scade qualora non venga vidimato per due anni consecutivi, nel qual caso occorre produrre nuova istanza come previsto al precedente comma 5.

8. Il duplicato del tesserino può essere richiesto dall'interessato, purché in regola con il versamento della tassa di concessione, con apposita istanza in bollo, corredata da due foto, nei seguenti casi:

- a) smarrimento o furto, allegando la denuncia presentata ai competenti organi di polizia;
- b) deterioramento, previa riconsegna del vecchio tesserino.

9. La scadenza del tesserino duplicato sarà la stessa di quello originario.

10. Sono esentati dall'esame coloro i quali siano già muniti del tesserino di idoneità alla data di entrata in vigore della presente legge.

11. Il tesserino rilasciato prima dell'entrata in vigore della presente legge ha validità sino alla data di scadenza e il titolare potrà richiedere, agli Enti delegati, l'estensione di validità fino a dieci anni, come previsto al precedente comma 6.

12. Presso l'ufficio regionale competente in materia è istituito il registro anagrafico dei raccoglitori autorizzati. In tale registro sono annotati, oltre agli estremi dei versamenti annuali, anche le sanzioni amministrative di cui all'Allegato "2" della presente legge, ai fini della comminazione delle sanzioni accessorie ed ogni altra annotazione utile ai fini amministrativi.

13. Gli Enti delegati, ogni sei mesi, trasmettono all'ufficio regionale competente in materia l'elenco anagrafico aggiornato dei raccoglitori autorizzati alla ricerca e raccolta dei tartufi e le eventuali sanzioni amministrative.

14. Gli Enti delegati, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, invieranno all'ufficio regionale competente l'elenco anagrafico dei raccoglitori autorizzati alla data della presente legge.

Art. 12

Autorizzazioni alla ricerca e raccolta dei tartufi: speciale, a fini didattici e scientifici.

1. L'autorizzazione speciale alla ricerca e raccolta dei tartufi è rilasciata per scopo di lavoro dall'Ente delegato, a seguito di istanza dell'interessato, ai raccoglitori residenti nei Comuni ricadenti nel proprio territorio di competenza; per i residenti in Comuni non facenti parte di alcun Ente delegato o residenti all'estero, iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E.) e con domicilio in Basilicata, l'autorizzazione speciale dovrà essere rilasciata dall'Ente delegato territorialmente più vicino.
2. L'istanza deve essere corredata da apposita dichiarazione del sindaco del Comune di residenza, che riconosca ai soggetti di cui sopra la qualità di raccoglitori a scopo di lavoro.
3. Il tesserino di autorizzazione speciale, recante le generalità e la fotografia del titolare, dev'essere conforme al modello approvato dalla Giunta Regionale entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
4. L'autorizzazione speciale ha validità su tutto il territorio regionale, per il periodo di un anno dalla data di rilascio ed è rinnovabile.
5. I titolari di tesserino di autorizzazione speciale avranno accesso prioritario al demanio regionale.
6. L'autorizzazione a fini didattici e scientifici alla ricerca e raccolta dei tartufi è rilasciata a seguito di istanza dell'interessato, con provvedimento del Dirigente dell'Ufficio competente, secondo i criteri contenuti in apposite direttive che la Giunta Regionale approva entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 13

Modalità di ricerca e raccolta dei tartufi.

1. Per ricerca e raccolta si intende l'insieme delle operazioni che comprende la ricerca, il prelievo ed il trasporto dei tartufi nei e dai luoghi naturali di produzione. La ricerca e la raccolta dei tartufi è libera nei boschi naturali, in quelli artificiali, nei pascoli e nei terreni non coltivati.
2. La ricerca e la raccolta, limitate alle specie e varietà commestibili ed ai rispettivi periodi come riportati nell'Allegato "1", devono essere effettuate in modo da non arrecare danno alle piante tartufigene.
3. La ricerca e la raccolta dei tartufi sono consentite da un'ora prima della levata del sole ad un'ora dopo il tramonto.
4. La ricerca dev'essere effettuata, con l'ausilio di uno o, al massimo, due cani per ogni raccoglitore, limitando lo scavo di ogni buca al punto in cui il cane lo ha iniziato, senza il riporto del tartufo da parte del cane. Ogni cane, ai sensi della legge regionale 25 gennaio 1993 n. 6, dev'essere identificato e registrato all'anagrafe canina e munito di un codice di riconoscimento integrato.
5. Le buche aperte per l'estrazione non devono superare le cinque unità per pianta e devono essere subito dopo riempite con la medesima terra rimossa, in modo da lasciare il terreno regolarmente livellato.
6. E' vietata la raccolta dei tartufi immaturi o avariati.
7. La raccolta dei tartufi è consentita esclusivamente con l'impiego del "vanghetto" o "vanghella", avente lama appuntita e inamovibile dal manico, di lunghezza non superiore a cm 15 e larghezza non superiore a cm 6. Il manico del "vanghetto" o "vanghella" non deve superare i 50 cm di lunghezza e non deve presentare, lungo il suo asse, staffe o braccetti laterali che potrebbero permetterne l'infissione profonda nel terreno.
8. I quantitativi massimi giornalieri ammissibili di raccolta, per ogni raccoglitore, sono i seguenti:
 - a) per l'autorizzazione ordinaria:
 - 0,5 kg per il tartufo bianco pregiato (*Tuber magnatum*);
 - 1,5 kg per lo scorzone estivo ed autunnale [(*Tuber aestivum* e la sua varietà *uncinatum*] e per il fenico (*Tuber mesentericum*);
 - 2 kg per tutte le altre specie e varietà di tartufo elencate nell'Allegato "1".
 - b) per l'autorizzazione speciale:
 - 2 Kg per il tartufo bianco pregiato (*Tuber magnatum*);
 - 4 kg per lo scorzone estivo ed autunnale [(*Tuber aestivum* e la sua varietà *uncinatum*] e per il fenico (*Tuber mesentericum*);
 - 5 kg per tutte le altre specie e varietà di tartufo elencate nell'Allegato "1";
 - c) per l'autorizzazione a fini didattici e scientifici: 1 Kg per tutte le specie e varietà di tartufo.
9. Nessun limite di raccolta è posto nelle tartufoie coltivate e controllate riconosciute ai sensi del precedente articolo 8, all/i proprietario/i o a tutti coloro che la conducono a qualsiasi titolo, nonché, per i terreni condotti in forma associata, ai soci degli organismi di conduzione ed ai loro familiari.

Art. 14

Zone geografiche.

1. La Giunta regionale, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, avvalendosi della consulenza di Istituti scientifici universitari e, sentito il parere di esperti delle associazioni micologiche regionali, aggiorna la carta delle vocazioni tartufigene dell'intero territorio regionale.
2. Le carte delle vocazioni tartufigene devono essere aggiornate in scala adeguata e devono indicare, in particolare, le aree di elevata vocazione, ove realizzare prioritariamente interventi di recupero e miglioramento ambientale, finalizzati all'incremento della produzione tartufigicola, ivi compreso l'impianto di tartufaie coltivate.
3. Alle carte delle vocazioni tartufigene devono essere allegati le relazioni riguardanti l'analisi dello stato ambientale e produttivo dei territori regionali e le proposte d'intervento finalizzate alla conservazione e valorizzazione delle potenzialità tartufigene.
4. A tale fine le Province, gli Enti sovra-comunali, gli Enti delegati e quelli gestori dei Parchi, siti Rete Natura 2000 e riserve integrali potranno elaborare e trasmettere alla Giunta regionale le proposte per il territorio di competenza.

Art. 15

Commercializzazione e vendita dei tartufi.

1. I tartufi destinati al consumo da freschi devono appartenere alle specie e varietà indicate nell'Allegato "1".
2. E' vietato il commercio di qualsiasi altro tipo di tartufo.
3. E' vietata ogni forma di commercio dei tartufi freschi effettuata al di fuori dei periodi di raccolta consentiti.
4. Le ditte impegnate nel commercio e trasformazione dei tartufi, ai sensi dell'articolo 1 comma 109 della legge 30 dicembre 2004 n. 311, che nell'esercizio di impresa si rendono acquirenti di tartufi da raccoglitori dilettanti od occasionali non muniti di partita IVA sono tenute al rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 1 comma 109 della legge 30 dicembre 2004 n. 311 e successive modificazioni ed integrazioni e, comunque, della normativa nazionale vigente all'atto dell'acquisto.
5. Le ditte impegnate nel commercio e trasformazione dei tartufi, inoltre, ai sensi del suddetto articolo 1 comma 109 della legge 30 dicembre 2004 n. 311, sono obbligate a comunicare annualmente, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, all'ufficio competente in materia della Regione Basilicata la quantità del prodotto commercializzato distinto per specie e la provenienza territoriale dello stesso, sulla base delle risultanze contabili. I cessionari sono obbligati a certificare al momento della vendita la provenienza del prodotto, la data di raccolta e quella di commercializzazione.
6. I tartufi freschi, per essere messi in vendita al consumatore, devono essere distinti per specie e varietà, ben maturi, sani e liberi da corpi estranei ed impurità.
7. Sui tartufi freschi interi, in pezzi o tritume, esposti al pubblico per la vendita devono essere indicati il nome latino e italiano di ciascuna specie e varietà, nonché la zona geografica di raccolta.
8. I tartufi interi devono essere tenuti separati dai tartufi in pezzi o tritume e venduti separatamente.
9. Sono considerati "pezzi" le porzioni di tartufo di dimensioni superiori a centimetri 0,5 di diametro e "tritume" quelle di dimensioni inferiori.
10. Gli esami e le analisi dei campioni sono compiuti dall'ARPAB e/o dall'Ufficio Zooprofilattico competente per territorio. L'esame dell'accertamento delle specie, in caso di contestazione, dev'essere fatto microscopicamente presso un laboratorio di micologia delle Università italiane o di altri Enti di ricerca specializzati in materia e attestato mediante rilascio di certificazione scritta.
11. I prodotti contenenti aromi di sintesi non possono riportare in alcun modo in etichetta il nome "tartufo", "tartufato" e "a base di tartufo", immagini del tartufo o diciture o ingannevoli che richiamino la presenza del tartufo.
12. E' vietato in ogni caso l'uso di sostanze coloranti.
13. I tartufi conservati sono posti in vendita in recipienti ermeticamente chiusi, muniti di etichetta recante:
 - a. l'indicazione del nome e della ragione sociale della ditta che li ha confezionati;
 - b. l'indicazione della sede dello stabilimento di produzione;
 - c. il nome del tartufo in latino ed in italiano secondo la denominazione indicata nell'Allegato "1" della presente legge;
 - d. la classificazione prevista nell'Allegato "2" alla legge 16 dicembre 1985 n. 752;
 - e. il peso netto, in grammi, dei tartufi sgocciolati;
 - f. la data di confezionamento e di scadenza;
 - g. l'indicazione della zona geografica di raccolta.
14. Per quanto non previsto nella presente legge, riguardo la lavorazione, la conservazione, il confezionamento e la vendita dei tartufi, si applicano le disposizioni di cui agli articoli dal n. 8 al n. 14 della legge 16 dicembre 1985 n. 752.
15. E' fatta salva la vigente normativa di carattere generale concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari, di cui alla legge 30 aprile 1962 n. 283 e relativo regolamento di esecuzione, nonché successive modifiche ed integrazioni e, comunque, della normativa nazionale vigente.

Art. 16

Tassa di concessione regionale.

1. Per il primo rilascio ed i rinnovi del tesserino ordinario e speciale è istituita una tassa annuale di concessione regionale pari rispettivamente a € 150,00 (centocinquanta/00) e € 350,00 (trecentocinquanta/00), in seguito modificabile da parte della Giunta regionale con apposita deliberazione.
2. Il versamento della tassa di concessione regionale dev'essere effettuato prima del rilascio del tesserino ed entro il 31 gennaio dell'anno di convalida cui si riferisce, sul conto corrente postale n. 218859 intestato a "Regione Basilicata - Servizio Tesoreria - Via Vincenzo Verrastro, n. 4 - 85100 Potenza", indicando nella causale: "Tassa raccolta tartufi" ed il relativo anno di riferimento. È anche possibile effettuare un bonifico bancario sul seguente IBAN: IT79Q0542404297000011700994, con le stesse intestazione e causale.
3. Successivamente, entro il 31 gennaio di ogni anno di validità del tesserino, il raccoglitore è tenuto al suddetto versamento per poter effettuare l'attività di ricerca e raccolta.
4. La ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento del rinnovo annuale dev'essere conservata unitamente al tesserino di autorizzazione ed esibita, su richiesta, agli organi preposti alla vigilanza.
5. Sono tenuti al pagamento della tassa di concessione regionale anche i titolari di diritto di uso civico.
6. La tassa annuale non è dovuta:
 - a) se l'attività di ricerca e raccolta non è esercitata nell'anno di riferimento;
 - b) dai proprietari ed altri aventi diritto, per la ricerca e raccolta dei tartufi sui fondi di loro proprietà o su tartufaie coltivate o controllate di loro proprietà o possesso;
 - c) dai raccoglitori che, associati o consorziati, esercitano la raccolta sui fondi di altri appartenenti alla medesima associazione o al medesimo consorzio di proprietari;
 - d) da coloro i quali siano autorizzati dalla Giunta regionale per la ricerca e raccolta ai fini didattici e scientifici.
7. Il ritardato pagamento della tassa di concessione regionale è sanzionato secondo le disposizioni di cui alla legge regionale 4 maggio 1981 n. 8, "Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali".

Art. 17

Iniziative ed attività promozionali.

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 della presente legge, la Giunta regionale promuove e sostiene la conoscenza e la salvaguardia del patrimonio tartuficolo e l'incremento della produzione.
2. A tale fine la Giunta regionale, entro il mese di febbraio di ogni anno, approva apposito programma operativo annuale per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1.
3. I programmi operativi di cui al comma 2 disciplinano criteri e modalità di concessione di contributi in conto capitale per le seguenti iniziative:
 - a) di studio, ricerca e sperimentazione applicata;
 - b) promozionali, informative, pubblicitarie, culturali e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno e della tartufigicoltura;
 - c) formative, di qualificazione e di aggiornamento dei raccoglitori, del personale tecnico degli Enti e di quello preposto alla vigilanza;
 - d) di dimostrazioni, divulgazioni, assistenza tecnica e per la coltivazione nei vivai regionali di piante idonee allo sviluppo della tartufigicoltura;
 - e) di attuazione d'idonei programmi di tutela e valorizzazione dei tartufi;
 - f) di impianto di tartufaie coltivate nelle zone vocate;
 - g) di incremento di tartufaie controllate;
 - h) di qualificazione, tracciabilità, riconoscimento e promozione del tartufo lucano.
4. Le piante messe a dimora a qualsiasi titolo, ai fini della presente legge, devono essere garantite, mediante certificazioni della ditta fornitrice in ordine alla idonea micorrizzazione, alla pianta simbionte ed alla specie di tartufo.

Art. 18

Modalità per il riconoscimento delle associazioni dei raccoglitori o cercatori.

1. La Regione Basilicata favorisce la costituzione di associazioni locali di raccoglitori o cercatori di tartufi, al fine di conseguire gli obiettivi di salvaguardia e miglioramento degli ecosistemi tartufigeni presenti in Basilicata.
2. Le associazioni dei raccoglitori o cercatori sono costituite con atto pubblico e non hanno scopo di lucro.
3. Le associazioni devono possedere i seguenti requisiti:
 - a) essere costituite con atto pubblico;
 - b) non avere scopo di lucro;
 - c) avere almeno 30 soci iscritti;
 - d) essere costituite da cercatori in possesso di regolare autorizzazione alla raccolta dei tartufi, da raccoglitori su fondi di loro proprietà o da essi condotti, o da conduttori di tartufaie riconosciute.

4. Le associazioni interessate presentano domanda, sottoscritta dal rappresentante legale, corredata della seguente documentazione:

- a) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b) indicazione nominativa di coloro che sono preposti alle cariche sociali ed indicazione della consistenza associativa all'atto della domanda (elenco dei soci);
- c) relazione sull'attività eventualmente già svolta e su quella che l'associazione intende svolgere;
- d) atto dell'organo direttivo dal quale risulta l'autorizzazione al rappresentante legale a presentare istanza di riconoscimento;
- e) documentazione utile a dimostrare gli obiettivi dell'Associazione.

5. La Regione, in sede istruttoria, valuta l'opportunità del riconoscimento in relazione allo scopo ed alle caratteristiche complessive dell'associazione, tenuto conto del campo di attività nel quale essa opera e con particolare riferimento allo scopo ed ai requisiti.

6. Le associazioni locali di raccoglitori di tartufi riconosciute possono promuovere lo svolgimento di corsi di formazione e preparazione volti a sostenere l'esame di cui all'articolo 10 senza oneri per l'Amministrazione.

Art. 19

Vigilanza.

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata agli agenti del Corpo Forestale dello Stato.
2. Sono, inoltre, incaricati di far rispettare la presente legge i nuclei antisofisticazione (NAS) dell'arma dei carabinieri, la polizia provinciale, la polizia ambientale, gli organi di polizia locale, urbana e rurale, le guardie giurate volontarie designate da associazioni che abbiano per fine istituzionale la protezione della natura e la salvaguardia dell'ambiente in possesso dei requisiti di cui alle leggi di pubblica sicurezza.
3. Il personale di cui ai commi 1 e 2 che accerta le infrazioni provvede al sequestro amministrativo dei prodotti raccolti e degli strumenti utilizzati per commettere la violazione. Il verbale della sanzione e del sequestro è inviato all'Ente delegato per il procedimento sanzionatorio entro 5 giorni dall'accertamento della violazione.
4. I soggetti incaricati della vigilanza non possono svolgere attività di ricerca e raccolta di tartufi quando esercitano le proprie funzioni.

Art. 20

Violazioni e sanzioni amministrative.

1. Ogni violazione delle norme contenute nella presente legge, fermo restando l'obbligo della denuncia all'autorità giudiziaria per i reati previsti dal codice penale ogni qualvolta ne ricorrono gli estremi, comporta la confisca dei tartufi raccolti ed è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria riportata nell'Allegato "2".
2. Per le suddette violazioni è ammesso il pagamento con effetto liberatorio per tutti gli obbligati di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo di quella prevista, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione personale o, se questa non vi è stata, dalla notificazione.
3. Detta oblazione è esclusa nei casi in cui non è consentita dalle norme penali.

Art. 21

Contenzioso.

1. Competente all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge è l'Ente delegato nel cui territorio è stata commessa la violazione, il quale riceve i verbali e gli scritti difensivi, emana l'ordinanza di ingiunzione o di archiviazione, provvede alla messa in ruolo per il recupero della somma dovuta, nonché ad ogni atto connesso.
2. Salvo il caso in cui emetta l'ordinanza di archiviazione l'Ente delegato dispone sempre la confisca dei tartufi sequestrati con l'ordinanza ingiuntiva di pagamento.
3. Per l'accertamento e la contestazione delle violazioni alla presente legge si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981 n. 689 " e s.m.i..
4. Per le violazioni della presente legge è ammesso il pagamento con effetto liberatorio per tutti gli obbligati di una somma ridotta della sanzione prevista, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione personale o dalla notificazione del verbale di accertamento.
5. Qualora, successivamente al mancato pagamento in misura ridotta nei termini previsti dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689, vengano commesse più violazioni dello stesso tipo ossia concernenti una stessa disposizione di legge o che presentino caratteri fondamentali comuni, l'Ente delegato determina nell'atto ingiuntivo un importo almeno pari al doppio dell'ammontare della sanzione.
6. L'aumento di cui al comma 4 non si applica qualora le violazioni vengano commesse dopo cinque anni dalla definizione della precedente.

7. A seguito della sanzione amministrativa, l'Ente delegato dispone, per il contravventore, la sospensione dell'autorizzazione per la ricerca e la raccolta per l'anno in corso e/o per l'anno successivo.

Art. 22

Destinazione proventi.

1. I proventi derivanti dalla tassa annuale di concessione regionale per una quota pari al 30% costituiranno un fondo per gli Enti delegati, per coprire i costi sostenuti per l'esercizio delle funzioni delegate e da destinare ad interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio tartuficolo.
2. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative sono introitati dagli Enti delegati per coprire i costi sostenuti per l'esercizio delle funzioni delegate e da destinare ad interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio tartuficolo.

Art. 23

Disposizioni finanziarie.

1. Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte per l'esercizio finanziario 2015 con la disponibilità di cui alla Misura "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente"- Programma 5 , ammontante a complessivi € 30.000,00.
2. Agli oneri per gli anni successivi al 2015 si farà fronte con le risorse finanziarie stanziare nelle leggi di bilancio.

Art. 24

Norme finali.

1. Per quanto non previsto espressamente dalla presente legge, si applica la legge 16 dicembre 1985 n. 752 e s.m.i..
2. E' abrogata la legge regionale 27 marzo 1995 n. 35 "Disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e commercializzazione dei tartufi".
3. E' abrogato il comma 1 dell'art. 15 della legge regionale 12 settembre 2000 n. 57 "Usi civici e loro gestione in attuazione della legge n. 1766/1927 e R.D. n. 332/1928".
4. I procedimenti amministrativi in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge continuano ad essere disciplinati secondo la precedente normativa, sino alla loro definizione.
5. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.
6. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

ALLEGATO "1"

Specie e varietà di tartufi destinati al consumo ed al commercio e periodi di raccolta autorizzati.

I tartufi freschi destinati al consumo ed al commercio riguardano esclusivamente le seguenti specie e varietà del genere *Tuber* e la loro ricerca e raccolta sono consentite secondo il calendario di seguito riportato:

1. *Tuber magnatum* Pico, 1788, detto volgarmente tartufo bianco pregiato: dal 1 ottobre al 31 dicembre.
Ha peridio o scorza non verrucosa ma liscia, di color giallo chiaro o verdicchio, e gleba o polpa dal marrone al nocciola più o meno tenue, talvolta sfumata di rosso vivo, con venature chiare fini e numerose che scompaiono con la cottura. Ha spore ellittiche o arrotondate, largamente reticolate o alveolate, riunite fino a quattro negli aschi. Emanava un forte profumo gradevole.
2. *Tuber melanosporum* Vittadini, 1831, detto volgarmente tartufo nero pregiato : dal 15 novembre al 15 marzo.
Ha peridio o scorza nera rugosa con verruche minute, poligonali, e gleba o polpa nero-violacea a maturazione, con venature bianche fini che divengono un po' rosseggianti all'aria e nere con la cottura. Ha spore ovali bruno scure opache a maturità, aculeate non alveolate, riunite in aschi nel numero di 4-6 e talvolta anche solo di 2-3. Emanava un delicato profumo molto gradevole.
3. *Tuber aestivum* Vittadini, 1831, detto volgarmente tartufo d'estate o scorzone: dal 15 maggio al 30 novembre.
Ha peridio o scorza grossolanamente verrucosa di colore nero, con verruche grandi piramidate, e gleba o polpa dal giallastro al bronzio, con venature chiare e numerose, arborescenti, che scompaiono nella cottura. Ha spore ellittiche, irregolarmente alveolate, scure, riunite in 1-2 per asco presso a poco sferico. Emanava debole profumo.
4. *Tuber aestivum* var. *uncinatum* (Chatin) I.R. Hall, P.K. Buchanan, Y. Wang & Cole, 1998, detto volgarmente tartufo uncinato o scorzone autunnale: dal 1 ottobre al 31 dicembre.
Ha peridio o scorza verrucosa di colore nero, con verruche poco sviluppate, e gleba o polpa di colore nocciola scuro al cioccolato, con numerose venature ramificate chiare. Ha spore ellittiche, con reticolo ben pronunciato, ampiamente alveolate riunite in asco in numero fino a cinque, che presentano papille lunghe e ricurve ad uncino. Emanava un profumo gradevole.
5. *Tuber brumale* var. *brumale* Vittadini, 1831, detto volgarmente tartufo nero d'inverno o trifola nera: dal 15 novembre al 15 marzo.
Ha peridio o scorza rosso scuro che diviene nera a maturazione, con verruche piramidate e gleba o polpa grigio-nerastra debolmente violacea, con venature bianche ben marcate che scompaiono con la cottura assumendo tutta la polpa un colore cioccolato più o meno scuro. Ha spore ovali brune, traslucide a maturità, aculeate non alveolate, riunite in aschi nel numero di 4-6 e talvolta anche meno, più piccole di quelle del *Tuber melanosporum* e meno scure. Emanava poco profumo.
6. *Tuber brumale* var. *moschatum* (Bull.) I.R. Hall, P.K. Buchanan, Y. Wang & Cole, 1998, detto volgarmente tartufo moscato: dal 15 novembre al 15 marzo.
Ha peridio o scorza nera con piccole verruche molto basse e gleba o polpa scura con larghe vene bianche; è di grossezza mai superiore ad un uovo. Ha spore aculeate non alveolate spesso in numero di cinque per asco. Emanava un forte profumo e ha sapore piccante.
7. *Tuber borchii* Vittadini, 1831, detto volgarmente tartufo bianchetto o marzuolo: dal 15 gennaio al 30 aprile.
Ha peridio o scorza liscia di colore biancastro tendente al fulvo e gleba o polpa chiara tendente al fulvo fino al violaceo-bruno con venature numerose e ramosse. Ha spore leggermente ellittiche regolarmente alveolate o reticolate a piccole maglie riunite in aschi fino a 4. Emanava un profumo tendente un po' all'odore dell'aglio.
8. *Tuber macrosporum* Vittadini, 1831, detto volgarmente tartufo nero liscio: dal 1 ottobre al 31 dicembre.
Ha peridio o scorza quasi liscia con verruche depresse, di colore bruno rossastro e gleba bruna tendente al porporeo con venature larghe numerose e chiare brunescenti all'aria. Ha spore ellittiche, irregolarmente reticolate e alveolate riunite in aschi pedunculati in numero di 1-3. Emanava un gradevole profumo agliaceo piuttosto forte.
9. *Tuber mesentericum* Vittadini, 1831, detto volgarmente tartufo "fenico" o nero ordinario di Bagnoli: dal 1 ottobre al 31 gennaio. Ha peridio o scorza nera con verruche più piccole del tartufo d'estate, gleba o polpa di colore giallastro o grigio-bruno con vene chiare laberintiformi che scompaiono con la cottura. Ha spore ellittiche grosse imperfettamente alveolate riunite in 1-3 per asco. Emanava un debole profumo.

Nel mese di settembre di ogni anno è assolutamente vietata la raccolta di ogni specie e/o varietà di tartufo.

ALLEGATO "2"

Sanzioni amministrative.

Per ciascuna delle seguenti violazioni si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di seguito indicata:

- a) per la ricerca e la raccolta senza essere in possesso del tesserino di autorizzazione prescritto o con tesserino falsificato o contraffatto: da euro 3.000,00 a euro 5.000,00;
 - b) la ricerca e la raccolta senza poter esibire, per dimenticanza od altra ragione, il tesserino di autorizzazione: da euro 100,00 a euro 200,00, con l'obbligo di dimostrarne il possesso entro il termine di 5 giorni dall'accertamento della violazione; trascorso il predetto termine si applica la sanzione prevista dal precedente punto a). La sanzione non si applica se, al momento del controllo, venga esibita copia dell'avvenuta presentazione alle competenti autorità di denuncia di smarrimento o di furto o di richiesta del duplicato all'Ente delegato;
 - c) per la ricerca e la raccolta senza aver versato la tassa annuale di concessione regionale: da euro 500,00 a euro 1.000,00 e ritiro del tesserino sino al pagamento della suddetta tassa;
 - d) per la ricerca e la raccolta nelle ore notturne, nei periodi diversi da quelli indicati nell'Allegato "1" e/o in periodi temporaneamente vietati dalla Giunta Regionale: da euro 1.000,00 a euro 2.000,00;
 - e) per la ricerca e la raccolta con più di due cani: euro 200,00 per il primo cane aggiuntivo ed euro 400,00 per ogni ulteriore cane aggiuntivo;
 - f) per la ricerca e raccolta dei tartufi con lavorazione andante del terreno in qualsiasi periodo dell'anno: da euro 1.500,00 a euro 2.500,00;
 - g) per la ricerca e raccolta dei tartufi senza l'ausilio del/i cane/i addestrato/i e/o non registrato/i all'anagrafe canina o con attrezzo non consentito: da euro 500,00 a euro 1.000,00;
 - h) per l'apertura di buche al di fuori dei punti in cui il cane abbia iniziato lo scavo, il mancato riempimento delle buche con la terra prima estratta, il riporto del tartufo da parte del cane: da euro 1.000,00 a euro 1.500,00;
 - i) per l'apertura di ogni buca eccedente le cinque buche consentite per pianta: euro 200,00 per la prima buca ed euro 400,00 per le successive;
 - j) per la ricerca e raccolta nei terreni di cui all'art. 3 comma 1. lett. a), b), c), d), f) e g), all'art. 4 ed all'art. 5 senza le previste autorizzazioni: da euro 2.000,00 a euro 3.000,00;
 - k) per la raccolta di tartufi oltre il limite giornaliero previsto nella presente legge o nelle delibere della Giunta Regionale di modifica provvisoria della stessa: da euro 300,00 a euro 500,00 per ogni 500 grammi o frazione di 500 grammi di eccedenza di prodotto raccolto;
 - l) per la raccolta abusiva dei tartufi nelle tartufaie coltivate o controllate riconosciute: da euro 1.000,00 a euro 2.000,00;
 - m) per la raccolta di tartufi immaturi o avariati: da euro 200,00 a euro 500,00;
 - n) per l'apposizione o mantenimento di tabella difforme da quella prevista nella presente legge: da euro 300,00 a euro 600,00 con l'obbligo di rimozione e sostituzione con quella prevista;
 - o) per l'apposizione o mantenimento di tabellazione non autorizzata: da euro 600,00 a euro 1.200,00 con l'obbligo di rimozione;
 - p) per il danneggiamento o asportazione di tabella autorizzata: da euro 100,00 a euro 200,00 per ogni tabella;
 - q) per l'inadempienza alle prescrizioni di cui all'art. 8: da euro 100,00 a euro 500,00 per ettaro di superficie riconosciuta controllata;
 - r) per il commercio di tartufi freschi fuori dal periodo di raccolta o appartenenti a specie non ammesse previsti nell'All. "1" o senza il rispetto delle modalità prescritte dall'art. 7 della legge n. 752/1985: da euro 3.000,00 a euro 10.000,00;
 - s) per il trasporto di tartufi freschi in periodi non autorizzati o appartenenti a specie e varietà non ammesse Allegato "1": da euro 3.000,00 a euro 10.000,00;
 - t) per la lavorazione e il commercio di tartufi conservati da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'art. 8 della legge n. 752/1985: da euro 1.000,00 a euro 2.500,00;
 - u) per il commercio di tartufi conservati, senza il rispetto delle modalità prescritte dagli articoli 9, 10, 11, 12, 13 e 14 della legge n. 752/1985, salvo che il fatto non costituisca reato, a norma degli artt. 515 e 516 del codice penale: da euro 1.000,00 a euro 2.500,00;
 - v) per le violazioni al comma 12 dell'art. 15: da euro 3.000,00 a euro 5.000,00;
 - z) per l'omessa o errata comunicazione annuale alla Regione delle quantità commercializzate secondo quanto previsto al comma 4 dell'art. 15 della presente legge: da euro 1.000,00 a euro 2.500,00.
2. Le violazioni di cui alle lettere, c), d), e), f), g), l) comportano il ritiro del tesserino e la sospensione dell'autorizzazione da 1 anno a 2 anni. Nell'ipotesi di recidiva può disporsi la revoca definitiva dell'autorizzazione ed un'ulteriore sanzione amministrativa variabile da euro 2.000,00 a euro 6.000,00.

3. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono irrogate dagli incaricati alla vigilanza, con l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge regionale 27 dicembre 1983 n. 36. Ove sia accertato un illecito penale in connessione o contestualmente alla violazione amministrativa, copia del verbale è trasmessa all'autorità giudiziaria competente.

4. I tartufi sequestrati vengono consegnati, previa ricevuta, all'Ente delegato, che ne disporrà a seguito di confisca la vendita, introitandone le somme riscosse oppure la cessione ad Istituti lucani di assistenza sociale o ad Associazioni operanti in campo ambientale.

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

**“TUTELA, VALORIZZAZIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO TARTUFIGENO.
DISCIPLINA DELLARACCOLTA, DELLA CONSERVAZIONE E DELLA
COMMERCIALIZZAZIONE DEI TARTUFI”**

La vigente disciplina della raccolta dei tartufi è contenuta nella legge regionale 27 marzo 1995 n. 35 “Disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione, commercializzazione dei tartufi”, emanata come norma di dettaglio dalla Regione Basilicata nell’esercizio della potestà legislativa concorrente in materia di conservazione del patrimonio naturale e dell’assetto ambientale, sulla scorta dei principi e dei criteri forniti dal legislatore statale con la legge quadro 21 febbraio 1985 n. 752.

Da alcuni decenni si assiste ad una crescente attenzione per tutto ciò che riguarda il mondo del tartufo, sia da parte delle istituzioni che degli operatori a vario titolo (coltivatori, raccoglitori, trasformatori, ristoratori, ecc.). Tuttavia, molto vi è ancora da fare per la promozione della produzione regionale, ancora oggi molto prodotto locale alimenta in modo anonimo i più blasonati mercati del nord; a tal proposito è importante l’adozione di idonee strategie per il pieno consolidamento del settore, anche attraverso l’aggiornamento dell’ormai datato quadro normativo regionale.

Il presente disegno di legge si propone l’obiettivo di sopperire a questa mancanza nonché di migliorare l’attuale normativa regionale, nell’ottica di puntare sul tartufo anche come fattore di sviluppo del territorio montano. Esso, pertanto, tiene conto dell’evoluzione del settore ed integra il quadro normativo vigente, conservando i punti di forza della legge attuale in armonia con il quadro di riferimento previsto dalla legge nazionale n. 752/1985.

La proposta predisposta dall’Ufficio Parchi, Biodiversità e Tutela della Natura ha preso in considerazione una serie di suggerimenti, indicazioni e aspettative dei vari operatori del settore, che a vario titolo e con diverse modalità, hanno contribuito ad arricchire il disegno di legge.

La presente proposta di legge mira, inoltre, a dotare anche la Regione Basilicata di una normativa che ponga argine alla raccolta selvaggia che rischia di compromettere gli ecosistemi che garantiscono la produzione dei tartufi.

Il disegno di legge contiene una parte finalizzata a tutelare le tartufaie naturali, controllate e coltivate; un’altra parte tesa a normare la ricerca, la raccolta e la lavorazione dei tartufi ed, infine, una terza parte che disciplina le autorizzazioni, i permessi, il calendario del periodo di raccolta, le sanzioni e la vigilanza.

Di seguito, suddivisi per articoli, si riportano gli elementi innovativi più importanti presenti nella proposta di riordino della normativa del settore tartuficolo.

Articolo 1: indica le finalità della legge, aggiungendo a quelle della legge vigente le non secondarie finalità di tutela e valorizzazione del patrimonio tartuficolo regionale, nonché la conservazione e la diffusione delle provenienze autoctone dei tartufi ed il miglioramento e lo sviluppo della tartuficoltura.

Articolo 2: indica le misure di tutela del patrimonio tartuficolo naturale, considerando oggetto di tutela qualsiasi formazione vegetale di origine naturale che produce spontaneamente tartufi, ivi comprese le piante singole, che producono specie e varietà di tartufi destinati al consumo ed al commercio. Le suddette specie e varietà di tartufi sono riportate nell'Allegato "1" della proposta di legge; si tratta di tartufi appartenenti a nove generi di *Tuber* ed a sette specie distinte.

Nell'Allegato "1" si riporta per ciascuna specie e varietà di tartufo, il relativo periodo di ricerca e raccolta, una breve descrizione delle caratteristiche macroscopiche del peridio (parte esterna) e della gleba (parte interna) ed il profumo che il tartufo diffonde.

Il calendario di ricerca e raccolta dei tartufi rimane sostanzialmente invariato.

Si introduce, come già previsto dalla normativa di altre Regioni, il fermo biologico per il mese di settembre, ossia il divieto di ricerca e raccolta di ogni tipo (specie, varietà o forma) di tartufo, sia nell'ottica di favorire i ritmi naturali di sviluppo e maturazione dei funghi ipogei, sia nel tentativo di evitare che il fermo imposto nelle altre Regioni induca i cercatori a spostarsi in massa nel nostro territorio.

Articolo 3: esprime in modo più esplicito e chiaro rispetto alla vigente normativa regionale le zone/aree/territori in cui è vietata la ricerca e la raccolta dei tartufi, tra i quali si ricordano:

- i terreni coltivati;
- i fondi chiusi tabellati e recintati nei modi stabiliti dal comma 8 dell'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992 n. 157;
- i giardini e terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo.

Articolo 5: disciplina la ricerca e raccolta dei tartufi e la tartuficoltura nei terreni gravati da uso civico, ricadenti nelle aree naturali protette, nei siti Rete Natura 2000 e in quelli soggetti ad altri vincoli.

Il comma 1 dell'art. 5 relativamente agli usi civici, in accordo con il dirigente dell'ufficio regionale competente in materia di usi civici, è stato esplicitato rendendo più comprensibile ai destinatari finali, in quali territori la ricerca e raccolta dei tartufi siano riservate esclusivamente ai titolari di uso civico (come succede nei boschi comunali gravati da uso civico in cui soltanto i residenti di quel Comune hanno il diritto esclusivo di raccolta dei tartufi), garantendo l'accesso a tutti i raccoglitori (anche non residenti), nel caso in cui non siano state concluse le operazioni di verifica demaniale, di approvazione del regolamento sull'esercizio degli usi civici e di tabellazione specifica dei boschi gravati da uso civico.

I commi nn. 3-4-5 dell'art. 5 relativamente ai terreni ricadenti nelle aree naturali protette, in condivisione con il responsabile della P.O. "Aree naturali protette – Rete Natura 2000 – Rete ecologica regionale", al fine di preservare la biodiversità e gli ecotipi locali di questi importanti territori, prescrivono nella realizzazione di impianti di tartufaie coltivate ossia impiantate ex novo l'utilizzo di specie vegetali autoctone, nonché di piantine garantite mediante certificazioni della ditta fornitrice in ordine alla idonea micorrizzazione. Inoltre, al comma 5 si è proposto che nelle suddette aree gli Enti gestori possano proporre idonei programmi di tutela, di valorizzazione e di promozione del patrimonio tartuficolo, sia spontaneo che coltivato.

I commi 6 e 7 dell'art. 5 sono relativi ai terreni soggetti a vincolo connesso all'attività venatoria programmata. La ricerca e raccolta dei tartufi è vietata nel periodo, individuato annualmente nel

Calendario Venatorio Regionale, riservato al prelievo della specie cinghiale, nella porzione di territorio (zona) regolarmente tabellata.

All'interno delle aziende faunistico-venatorie e nelle aziende agriturismo-venatorie, l'attività di ricerca e di raccolta dei tartufi è consentita esclusivamente nei giorni di silenzio venatorio, al fine di garantire la pubblica incolumità.

Articolo 10: "Idoneità alla ricerca e raccolta dei tartufi." è relativo agli adempimenti per il rilascio del tesserino di ricerca e raccolta dei tartufi, obbligatorio e con validità su tutto il territorio nazionale. Si introduce la possibilità di sostenere l'esame di idoneità:

- anche agli aspiranti raccoglitori residenti all'estero, iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E.) e con domicilio in Basilicata;
- in un altro Ente delegato, qualora quello competente per territorio sia impossibilitato, per un periodo di un anno, ad indire sessioni di esame;
- non prima di sei mesi nei casi di non superamento della prima prova d'esame.

Articoli 11 e 12: sono relativi all'autorizzazione alla ricerca e raccolta dei tartufi rispettivamente per il tesserino ordinario e per quello speciale e a fini didattici/scientifici. Tra le proposte innovative si citano:

- la validità decennale del tesserino;
- la validazione annuale;
- la procedura da seguire in caso di smarrimento o furto del tesserino;
- l'istituzione, presso l'ufficio regionale competente in materia, di un registro anagrafico dei raccoglitori autorizzati nei quali, previa comunicazione semestrale da parte degli Enti delegati in materia, si annotano per ciascun raccoglitore le generalità, gli estremi dei versamenti annuali e le eventuali sanzioni amministrative disposte.

Articolo 13: indica le modalità di ricerca e raccolta dei tartufi, da effettuarsi liberamente nei boschi naturali, in quelli artificiali, nei pascoli e nei terreni non coltivati, senza danneggiare le piante tartufigene. Le proposte innovative riguardano:

- la definizione delle fasi di ricerca e raccolta del tartufo, che comprendono l'insieme delle operazioni di ricerca, di prelievo degli sporofori/ascomi dei tartufi e di trasporto nei e dai luoghi naturali di produzione;
- le modalità di ricerca e raccolta che devono essere effettuate:
 - limitando lo scavo di ogni buca al punto in cui il cane lo ha iniziato, con il divieto di riporto del tartufo da parte del cane;
 - con l'ausilio di cani identificati e registrati all'Anagrafe canina e munito di un codice di riconoscimento integrato, ai sensi della L.R. 25-01-1993 n. 6;
 - con l'apertura di buche per l'estrazione del tartufo in numero non superiore alle cinque unità per pianta;
 - con il pronto riempimento delle suddette buche aperte con la medesima terra rimossa, in modo da lasciare il terreno regolarmente livellato;
 - con l'utilizzo del vanghetto o vanghella, avente lama appuntita e inamovibile dal manico, di lunghezza non superiore a cm 15 e larghezza non superiore a cm 6. Il manico del "vanghetto" o "vanghella" non deve superare i 50 cm di lunghezza e non

deve presentare, lungo il suo asse, staffe o braccetti laterali che potrebbero permetterne l'infissione profonda nel terreno. A tal proposito preme ricordare che il divieto di utilizzo dello zappetto è stato disposto con l'art. 40 della L.R. n. 26 del 18/08/2014, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 18/08/2014.

- l'introduzione dei quantitativi massimi giornalieri di raccolta ammissibili di funghi ipogei, diversi per specie e per tipologia di tesserino (ordinario, speciale, a fini didattici/scientifici); così come previsto nella normativa di altre Regioni, nonché dalla normativa regionale in materia di funghi epigei (L.R. n. 48/1998).

Articolo 15: dal titolo "Commercializzazione e vendita dei tartufi.", in cui si propone:

- il divieto di commercio di qualsiasi altro tipo di tartufo oltre quelli appartenenti alle specie e varietà indicate nell'Allegato "1" del disegno di legge, al fine di evitare casi di intossicazione alimentare nel caso di consumo dei cosiddetti falsi tartufi e/o di altri tartufi poco conosciuti;
- il divieto di ogni forma di commercio dei tartufi freschi effettuata al di fuori dei periodi di raccolta consentiti;
- l'obbligo per le ditte impegnate nel commercio e trasformazione dei tartufi, di comunicare annualmente all'ufficio regionale competente in materia, la quantità del prodotto commercializzato distinto per specie e la provenienza territoriale dello stesso, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia fiscale;
- l'esame e le analisi dei campioni di tartufo presso l'ARPAB e/o l'Ufficio Zooprofilattico competente per territorio;
- per i prodotti contenenti aromi di sintesi, il divieto di riportare in etichetta il nome "tartufo", "tartufato" e "a base di tartufo", immagini del tartufo o diciture ingannevoli che richiamino la presenza del tartufo;
- il divieto di utilizzo di sostanze coloranti nei prodotti a base di tartufo;
- il richiamo alla vigente normativa di carattere generale concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari, di cui alla legge 30 aprile 1962 n. 283 e relativo regolamento di esecuzione, nonché successive modifiche ed integrazioni e, comunque, della normativa nazionale vigente.

Articolo 16: propone la possibilità di pagare la tassa di concessione regionale oltre che con un versamento sul conto corrente postale regionale, anche con bonifico bancario, nonché un aumento della tassa dagli attuali € 92,96 ad € 150,00 per il tesserino ordinario e di € 350,00 per quello speciale.

Articolo 17: è relativo alle iniziative ed attività che la Giunta Regionale promuove e sostiene, al fine della conoscenza, salvaguardia ed incremento del patrimonio tartuficolo regionale, anche nel tentativo di favorire la qualificazione, tracciabilità, riconoscimento e promozione del tartufo lucano sul mercato nazionale.

Articolo 18: introduce ex novo il riconoscimento delle associazioni dei raccoglitori o cercatori di tartufi, che possono contribuire al conseguimento degli obiettivi di salvaguardia e miglioramento

degli ecosistemi tartufigeni presenti in Basilicata e promuovere lo svolgimento di corsi di formazione e preparazione volti a sostenere l'esame di cui all'articolo 10.

Articoli 20 e 21: descrivono e chiariscono l'iter amministrativo previsto nel caso di accertamento e contestazione di violazioni alla presente proposta di legge, irrogate da parte degli incaricati alla vigilanza, in osservanza alle disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i.. Si riportano le precisazioni relative alla possibilità di:

- pagare la sanzione amministrativa, in maniera ridotta e con effetto liberatorio entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione personale o dalla notificazione del verbale di accertamento;
- di esercitare il proprio diritto di difesa, con la trasmissione degli scritti difensivi all'Ente delegato competente in materia.

Articolo 23 (Disposizione Finanziaria): si precisa, anche ai fini della prescritta relazione di copertura, che qui si intende formulare, che gli oneri di parte corrente ivi previsti non comportano spesa aggiuntiva rispetto a quella già stanziata come ricorrente nella legge regionale in via di abrogazione con il successivo articolo

Articolo 24: prevede l'abrogazione sia della legge regionale 27 marzo 1995 n. 35 "Disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e commercializzazione dei tartufi", sia del comma 1 dell'art. 15 della legge regionale 12 settembre 2000 n. 57 "Usi civici e loro gestione in attuazione della legge n. 1766/1927 e R.D. n. 332/1928".

Infine, nell'Allegato "2", per ciascuna violazione alla presente proposta di legge si riporta la relativa sanzione amministrativa pecuniaria, che è stata oggetto di aumento.

REGIONE BASILICATA
DIPARTIMENTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA
COMITATO TECNICO DI VERIFICA FINANZIARIA (CTVF)

Seduta del giorno : 23.04.2015

Struttura proponente: Dipartimento Ambiente e Territorio....

OGGETTO : *Disegno di Legge: "Tutela, valorizzazione e sviluppo del patrimonio tartufigeno. Disciplina della raccolta, della conservazione e della commercializzazione dei tartufi"*

Il Comitato Tecnico di Verifica Finanziaria (CTVF) istituito ai sensi della l.r. 6.9.01, n.34, art.10 e succ.mod., riunitosi nel giorno sopra indicato presso la sede della Direzione Generale della Presidenza della Giunta Regionale, con la presenza di:

N.	COMPONENTI	QUALIFICA	P	A
1	Avv. Vito Marsico	Presidente	x	
2	Avv. Donato Del Corso	Componente	x	
3	Dott. Elio Manti	Componente		x
4	" "	"		

Con l' assistenza in sede tecnica della Dott.ssa Alessandra Campa P.A.P. presso l'Ufficio competente in materia di bilancio e risorse finanziarie


VISTA la proposta richiamata in oggetto in uno alla relazione tecnica di accompagnamento;

esprime il seguente **parere**

È ritenuta la compatibilità finanziaria .


IL SEGRETARIO

-Dr.ssa A. Racioppi-



IL PRESIDENTE

- Avv. Vito Marsico-



Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO

Voluc

IL PRESIDENTE

[Signature]

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 29-4-15
al Dipartimento interessato al Consiglio regionale

L'IMPIEGATO ADDETTO

F. Luongo

